

184912

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2018

Provincia Autonoma di Trento**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

del 21 settembre 2018, n. 13-88/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'ordinamento provinciale vigente in materia di contratti pubblici, come definito all'art. 1, comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;
- visto il decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.258 del 04 novembre 2017;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1677 di data 14 settembre 2018, avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento recante "Modificazioni al Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici"".

emana

il seguente regolamento:

Art. 1*Modificazioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012*

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 sono abrogati.

Art. 2*Inserimento dell'articolo 24 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012*

1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis*Procedura per l'affidamento diretto di incarichi*

1. Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona tre operatori economici con le modalità previste dall'articolo 25 bis. L'affidatario è individuato mediante sorteggio tra gli operatori e-

conomici selezionati. Il sorteggio è effettuato con strumenti automatici, se disponibili. Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa.

2. L'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni elabora annualmente e pubblica, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge, le percentuali di ribasso minimo e massimo, distinte per tipologie di opera, come individuate dal comma 3, calcolate sottraendo e aggiungendo 5 punti percentuali alla media dei ribassi ottenuti negli affidamenti di incarichi tecnici, distinti per tipologia di opera, mediante confronti concorrenziali e gare di appalto, aggiudicati nei dodici mesi precedenti dalle amministrazioni aggiudicatrici che applicano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. Queste percentuali costituiscono riferimento per la congruità del ribasso ai sensi del comma 1, ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario. Se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera, le percentuali sono individuate mediante la media pesata dei ribassi stabiliti per le diverse tipologie”.

3. Per i fini di cui al comma 2, si utilizzano le seguenti tipologie di opera:

- a) opere “edilizia – strutture impianti”;
- b) opere “geologia”;
- c) opere “mobilità - idraulica - informazione - paesaggio – urbanistica”;
- d) opere “coordinamento sicurezza”.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: “tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono degli elenchi tenuti dagli ordini professionali in base alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “e con le modalità previste dall'articolo 25 bis”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 25 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis

Criteri di selezione degli operatori economici e altre disposizioni comuni per l'affidamento di incarichi

1. Negli affidamenti previsti dagli articoli 24 bis e 25, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori economici, con le modalità previste dai commi 2 e 3, tra gli iscritti negli strumenti elettronici o negli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti. I soggetti sono selezionati nel numero previsto dagli articoli 24 bis e 25, se presenti in tal numero.

2. Il responsabile del procedimento individua, sulla base del curriculum professionale, gli operatori economici in possesso del titolo professionale e dell'abilitazione richiesti in relazione alla tipologia di incarico tecnico da affidare. Il curriculum professionale riporta i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate, nonché eventuali altre informazioni attinenti alla qualificazione e all'esperienza professionale. Se le prestazioni professionali indicate nel curriculum sono state rese in collaborazione con altri professionisti, è espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista.

3. Se è necessario operare un'ulteriore selezione tra gli operatori individuati ai sensi del comma 2, il responsabile del procedimento può considerare, tra l'altro, i criteri previsti dall'articolo 54, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento determina l'importo da porre a base della trattativa o del confronto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Nel provvedimento a contrarre, il responsabile del procedimento dà atto di aver verificato la competenza e la specializzazione dell'operatore economico in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché delle modalità utilizzate per determinare l'importo posto a base della trattativa o del confronto.

5. L'operatore economico, ai fini dell'affidamento dell'incarico, dichiara il possesso dei requisiti professionali richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione, con riferimento alla specifica prestazione.”.

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012

1. Nella rubrica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: “delle imprese nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” sono sostituite dalle seguenti: “degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: “istituisce un elenco telematico di imprese, suddiviso per categorie di lavorazioni, a cui è consentito accesso libero e diretto da parte del responsabile del procedimento” sono sostituite dalle seguenti: “utilizza gli strumenti elettronici o gli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia”.

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 sono abrogati.

4. Nel comma 5 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, le parole: “Sulla base dell'elenco di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e nei cottimi:

- a) non possono essere invitati gli operatori economici risultati affidatari dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter;
- b) non possono essere invitati gli operatori economici, diversi dall'affidatario, invitati all'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, in una percentuale pari al 30 per cento, estratti a sorte con strumenti automatici, se disponibili;
- c) nel caso di affidamento diretto, l'affidamento non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, o è di importo non inferiore a 1 milione di euro.

5 ter. Per le finalità del comma 5 bis, si individuano le seguenti fasce di importo:

- a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
- b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;
- c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;
- d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- e) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore o pari a 2 milioni di euro.

5 quater. Le disposizioni del comma 5 bis possono essere disattese con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:

- a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;
- b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.”.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Fino alla prima elaborazione e pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 24 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 si utilizzano, per i fini di cui al medesimo comma, le seguenti percentuali di ribasso:

- a) per le opere “edilizia – strutture impianti”: ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;
- b) per le opere “geologia”: ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;
- c) per le opere “mobilità - idraulica - informazione - paesaggio – urbanistica”: ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;
- d) per le opere “coordinamento sicurezza”: ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.

2. Gli articoli 24, 24 bis, 25, 25 bis e 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, come modificati o inseriti da questo regolamento, si applicano alle procedure di affidamento i cui bandi o inviti sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento o, nel caso di affidamento diretto, agli affidamenti i cui inviti sono inviati decorsi due mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento.

3. Finché non è possibile utilizzare gli strumenti elettronici o gli elenchi previsti dall'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012, inserito da questo regolamento, per la selezione degli operatori economici le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono, per l'affidamento di incarichi tecnici, agli elenchi o alle indagini di mercato previsti dall'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. del 2012 e, per l'affidamento di lavori, all'elenco previsto dall'articolo 54, comma 2, del medesimo regolamento, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore di questo regolamento.

4. Fino alle diverse date di applicazione individuate dal comma 2 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE
UGO ROSSI

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

L'articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

Nota all'articolo 1

- L'articolo 24 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

Art. 24

Modalità di affidamento

1. L'affidamento degli incarichi tecnici è disposto mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 25 o direttamente nei seguenti casi:

a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;

b) nel caso in cui il corrispettivo, non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

~~2.— L'affidamento diretto è disposto sulla base:~~

~~a) del curriculum professionale di cui al comma 3;~~

~~b) del preventivo del compenso completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere aggiuntivo;~~

~~c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;~~

~~d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché dell'attrezzatura e degli equipaggiamenti tecnici che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.~~

~~3.— Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale sono indicati i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, nonché eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e l'esperienza professionale. Se le prestazioni professionali indicate nel curriculum sono state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere nella lettera di invito, in relazione all'oggetto dell'incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa. In alternativa alla dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi delle informazioni contenute negli elenchi tenuti dagli ordini professionali ai sensi dell'articolo 25, comma 1.~~

- L'articolo 21, comma 4 della legge provinciale 1990, n. 23, dispone:

4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.400,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Nota all'articolo 3

- L'articolo 25 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

Art. 25

Confronto concorrenziale per l'affidamento di incarichi

1. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ~~tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono degli elenchi tenuti dagli ordini professionali in base alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.~~ **e con le modalità previste dall'articolo 25 bis.**

2. omissis

3. Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, per la valutazione delle offerte anomale si applica l'articolo 40, comma 1, della legge.

4. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice in particolare:

- a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
 - b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
 - c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
 - e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;
 - f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. L'amministrazione aggiudicatrice rende noto il risultato del confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 28, comma 1, della legge.

- Il comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, dispone:

“1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.”

- L'art. 40 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, dispone:

“Art. 40

Offerte anomale e turbative di gara

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione.
2. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere sussistenti accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara, il presidente della commissione dà avviso al Presidente della Giunta provinciale per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 8, comma 3.”

Nota all'articolo 5

- L'articolo 54 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

Art. 54

~~Modalità di selezione delle imprese nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara~~ **degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi**

1. Nelle procedure ristrette il dirigente del servizio competente per l'espletamento della procedura di gara, con proprio provvedimento motivato, invita a presentare offerta le imprese che risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.
2. Ai fini della selezione delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 33 della legge, l'amministrazione aggiudicatrice ~~istituisce un elenco telematico di imprese, suddiviso per categorie di lavorazioni, a cui è consentito accesso libero e diretto da parte del responsabile del procedimento.~~ **utilizza gli strumenti elettronici o gli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia.**

~~3. Le imprese interessate si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 2 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica. Le imprese inseriscono entro 15 giorni dall'evento ogni variazione dei dati e delle dichiarazioni forniti ai fini dell'iscrizione. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice accerti, in contraddittorio con l'impresa, la non veridicità dei dati dichiarati dall'operatore economico, la medesima amministrazione dispone la sospensione dell'operatore economico dall'elenco telematico di cui al comma 2 per un periodo di due mesi.~~

~~4. In qualsiasi momento le imprese iscritte possono richiedere, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco telematico o da una categoria dello stesso. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione all'impresa richiedente.~~

~~5. Sulla base dell'elenco di cui al comma 2~~ **Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, il responsabile del procedimento seleziona venti imprese da invitare, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

5 bis. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e nei cottimi:

a) non possono essere invitati gli operatori economici risultati affidatari dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter;

b) non possono essere invitati gli operatori economici, diversi dall'affidatario, invitati all'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, in una percentuale pari al 30 per cento, estratti a sorte con strumenti automatici, se disponibili;

c) nel caso di affidamento diretto, l'affidamento non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, o è di importo non inferiore a 1 milione di euro.

5 ter. Per le finalità del comma 5 bis, si individuano le seguenti fasce di importo:

a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;

b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;

c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;

d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

e) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore o pari a 2 milioni di euro.

5 quater. Le disposizioni del comma 5 bis possono essere disattese con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:

a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;

b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.

- L'art. 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, dispone:

"Art. 33

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre.

2. La procedura è consentita:

a) se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata;

b) se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. La procedura disciplinata da questo articolo è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.

4. Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.

5. Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

6. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione.

7. E' vietato in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli."

- Il comma 2 dell'art. 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, dispone:

"2. In caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, l'impresa invitata individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo ha la facoltà di presentare un'offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1; in caso di associazione sono ammesse modificazioni rispetto alla composizione del concorrente invitato, a condizione che non muti il soggetto indicato quale capogruppo e permangano i requisiti richiesti dal bando di gara di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In questi casi le imprese associate in sede di presentazione dell'offerta devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34, l'insussistenza di motivi di esclusione e presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara."